

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2533)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1967
(V. Stampato n. 4466)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 1967

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, *con la seguente modificazione:*

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

« Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 ».

ALLEGATO

Decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257, del 14 ottobre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni le disposizioni legislative concernenti la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECERTA:

Art. 1

Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967, n. 370, concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana indicati al punto V, lettera *a*) e *b*), dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonché l'applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista dall'articolo 3 del citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.

Art. 2

Le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 6 dell'allegato *H*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze designati dal direttore generale delle dogane e imposte indirette con rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 3

In tutti i casi in cui le vigenti norme, in materia doganale e di imposte di fabbricazione, prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti Comandi di Corpo, può consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la continua presenza dei militari stessi.

Art. 4

Il presente decreto, salva la diversa decorrenza stabilita dall'articolo 1, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO —
PIERACCINI — ANDREOTTI —
TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.